REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 579/96 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 [2] e, in particolare, l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1995, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1995, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori;

considerando che occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° luglio 1995 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1995;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° luglio 1995, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilisce, di conseguenza, i nuovi coefficienti correttori con effetto retroattivo, al 1° gennaio 1996.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1995, le istituzioni procederanno agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° luglio 1995
Albania	66,51
Algeria (*)	0,00
Angola	205,53
Antigua e Barbuda	83,97
Antille olandesi	71,32
Argentina	86,17
Australia	67,91
Bangladesh	53,52
Barbados	76,13
Belize	64,82
Benin	57,29
Botswana	61,66
Brasile	71,15
Bulgaria	37,66
Burkina Faso	72,45
Burundi	81,33
Camerun	73,78
Canada	61,89
Ciad	74,44
Cile	70,82
Cina	69,08
Cipro	78,61
Colombia	59,82
Comore	83,65
Congo	91,66
Corea del Sud	88,13
Costa d'Avorio	85,09
Costa Rica	56,85
Egitto	53,91
Eritrea (*)	0,00
Etiopia	33,28
Ex Iugoslavia (*)	0,00
Figi	65,17
Filippine	54,76
Gabon	116,52
Gambia	71,26
Georgia (*)	0,00
Ghana	39,74
Giamaica	43,90
Giappone (Tokio)	186,80
Gibuti	103,97
Giordania	56,43
Grenada	84,52
Guinea	88,31
Guinea Bissau	58,26
Guinea equatoriale	71,85
Guyana	48,71
Haiti (*)	0,00
Hong Kong	88,50
India	37,96
Indonesia	78,14
Isole Salomone	77,20
Israele	90,37
Kazakhstan	90,59
Kenya	58,09
Lesotho	52,75
Libano	24,21

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° luglio 1995
Liberia (*)	0,00
Madagascar	39,90
Malawi	29,21
Mali	73,55
Malta	72,41
Marocco	65,44
Mauritania	71,01
Maurizio	67,00
Messico	44,60
Mozambico	52,02
Namibia	63,57
Niger	75,44
Nigeria	29,46
Norvegia	120,53
Nuova Caledonia	120,04
Pakistan	58,19
Papua Nuova Guinea	81,84
Perù	73,72
Polonia	73,74
Repubblica Ceca	57,76
Repubblica Centrafricana	108,51
Repubblica del Capo Verde	72,74
Repubblica Dominicana	63,89
Romania	39,44
Ruanda (*)	0,00
Russia	112,32
Samoa Occidentali	66,23
São Tomé e Príncipe (*)	0,00
Senegal	68,43
Sierra Leone	83,00
Siria	91,74
Slovacchia	55,92
Slovenia	79,36
Somalia (*)	0,00
Stati Uniti d'America (New York)	83,51
Stati Uniti d'America (Washington)	73,08
Sudafrica (Città del Capo)	68,01
Sudafrica (Pretoria)	64,14
Sudan	38,22
Suriname	32,10
Svizzera	119,56
Swaziland	45,64
Tailandia	74,16
Tanzania	37,44
Territori occupati (*)	0,00
Togo	71,14
Tonga	75,55
Trinidad e Tobago	48,21
Tunisia	58,85
Turchia	57,39
Uganda	57,88
Ukraina	72,24
Ungheria	74,40
Uruguay	79,98
Vanuatu	83,63
Venezuela	48,58
Zaire (*)	0,00
Zambia	65,41
Zimbabwe	45,37

(*) Non disponibile.